

MODALITA' DI PAGAMENTO

- E' ammesso il pagamento direttamente presso il Servizio di Polizia Locale Troia(FG), sito in Via Regina Margherita n. 4;
- Presso qualsiasi Ufficio Postale, mediante versamento sul conto corrente postale n° **76885789** - intestato a: **COMUNE DI TROIA - Servizio Tesoreria** - Via Regina Margherita 80 - c.a.p. 71029 TROIA (FG), utilizzando uno degli allegati bollettini.

CORRETTO UTILIZZO DEI BOLLETTINI POSTALI

- Con l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.69/2013, si applicano le modifiche all'art. 202 del c.d.s. sul pagamento delle sanzioni stradali.
- A seguito di ciò è possibile beneficiare della riduzione del 30% del minimo edittale, qualora si provveda al pagamento entro i 5 giorni dalla notifica o contestazione del verbale di accertamento, con esclusione delle spese di procedimento che vanno pagate per intero. In questo caso utilizzare **IL BOLLETTINO "A"**.
- Se il verbale di accertamento viene pagato dal 6° al 60° giorno dalla notifica o contestazione, non si ha diritto al beneficio della riduzione del 30%. In questo caso utilizzare **IL BOLLETTINO "B"**.

INFORMATIVE AGGIUNTIVE

- Se erroneamente il pagamento della sanzione avvenga con la riduzione del 30% dopo i 5 giorni dalla notifica o contestazione, tale pagamento non estingue la sanzione, dovrà essere considerato come pagamento parziale. In questo caso dovrà effettuare il pagamento della differenza tra l'importo versato e quello dovuto (sanzione pecuniaria minima senza la riduzione del 30%), entro i 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale, in modo da evitare il recupero a mezzo di emissione della cartella esattoriale.
- Non si deve confondere il termine di 60 giorni dalla notifica o contestazione, con i 2 mesi.
- Il verbale di accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla notifica o contestazione.
- Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nei 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale, l'importo della sanzione pecuniaria è raddoppiato e maggiorato delle spese di procedimento. Conseguentemente, il cittadino inadempiente riceverà cartella esattoriale entro 5 anni.
- Il mancato pagamento della cartella esattoriale dà seguito al recupero forzoso della somma.
- Le ricevute di pagamento dovranno essere conservate almeno per 5 anni, a comprova dell'avvenuto pagamento.